

sentenza 11 gennaio - 11 marzo 1952 della Corte di Cassazione che condanna gli scioperi "a scacchiera" "a singhiozzo" ecc. - il diritto da parte delle Imprese di adottare gli opportuni provvedimenti contro illegittimi sistemi di lotta sindacale.

Per quanto riguarda l'I.N.A. si fa presente che le astensioni dal lavoro verificatesi per la vertenza relativa alla scala mobile si sono mantenute nei limiti del normale diritto di sciopero, per cui è prevista la perdita della retribuzione corrispondente al periodo di assenza dal lavoro.

Peraltro, al fine di evitare che l'inasprimento della lotta sindacale possa determinare anche nell'ambito dell'I.N.A. il ricorso a metodi illegittimi, si ritiene prospettare l'opportunità di notificare il contenuto della suddetta lettera dell'A. G. I. A. alla Commissione Interna Aziendale e ai capi dei Servizi per opportuna conoscenza del personale, con il preciso avvertimento che l'Amministrazione, nel caso che abbiano a verificarsi irregolari prestazioni di lavoro